

Sentenza: 12 gennaio 2012, n.2

Materia: esenzione addizionale regionale IRPEF

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: dedotti dal ricorrente articoli 117 secondo comma lettera e) e 119 Costituzione e articoli 8, 9 e 73 comma 1bis del dpr 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010 n.15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013- legge finanziaria 2011) articolo 1 commi 1 e 2

Esito: infondatezza delle questioni di legittimità sollevate

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni in oggetto le quali, rispettivamente, stabiliscono che a decorrere dal periodo d'imposta 2010, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 12.500 euro (art.1 comma 1) ed i soggetti con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 25.000 euro (art.1 comma 2) sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'art.50 del d.lgs.446/1997.

Secondo il ricorrente tali disposizioni eccedono le competenze legislative provinciali in materia, definite dallo statuto speciale per il Trentino Alto Adige ed in particolare dall'articolo 73 comma1 bis dpr 670/1972 secondo il quale le province relativamente ai tributi erariali per i quali *lo Stato ne prevede la possibilità*, possono in ogni caso modificare le aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti in cui ciò è consentito dalla legislazione dello Stato concernente ciascuno specifico tributo. Nel caso di specie la legislazione statale di riferimento è data dall'art.50 comma 3 del d.lgs.446/1997 che attribuisce alle regioni solo la facoltà di aumentare l'aliquota delle addizionale regionale IRPEF e non quella di introdurre le esenzioni quali quelle previste dalle disposizioni impugnate. Secondo l'interpretazione della difesa erariale non prevedendone lo Stato la possibilità ai sensi del citato art.50 comma 3, le disposizioni provinciali impugnate avrebbero ecceduto le possibilità disposte dalla legge statale di riferimento e sarebbero in contrasto con l'articolo 73 dello statuto di autonomia.

Risulterebbero inoltre violati gli art. 117 comma 2 lettera e) e 119 della Costituzione che riservano allo Stato la competenza a disciplinare i propri tributi salvi, appunto, gli interventi consentiti alla Provincia dallo stesso comma 1bis dell'art.73 dello statuto.

Si costituisce in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per la genericità e l'indeterminatezza dei termini in cui è stata posta oltre che, in ogni caso, manifestamente infondata poiché le esenzioni di cui alla l. prov. 15/2010, non solo non sono in contrasto ma, al contrario, costituiscono attuazione stessa dell'art.73 comma1 bis dello statuto speciale. Tale disposizione, aggiunta dalla l.191/2009, ha ampliato la potestà provinciale d'intervento sui tributi erariali consentendo alla Provincia di modificare aliquote e prevedere esenzioni ogniqualvolta la legge la legge ammette la possibilità di un intervento emendativo sulla disciplina del tributo.

La Corte, respingendo preliminarmente l'eccezione di inammissibilità, giudica non fondate le questioni di legittimità promosse dal governo.

Richiamata la propria giurisprudenza in materia (sentenze 323/2011 e 357/2010), la Consulta afferma che la disposizione statutaria va interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle Province autonome queste, ove la legge statale consenta una qualche manovra sulle aliquote, sulle esenzioni, detrazioni e deduzioni e sempre nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa stessa (*ne prevede la possibilità*), possono liberamente (*in ogni caso*) compiere una qualsiasi di tali manovre. Nel rispetto dei limiti quantitativi delle aliquote le Province autonome possono cioè prevedere esenzioni o detrazioni anche nelle ipotesi in cui la legge di disciplina del tributo consenta solo la variazione dell'aliquota (sentenza 323/2011).

La legge provinciale 15/2010, all'articolo 1 commi 1 e 2 che introducono le esenzioni dell'addizionale regionale IRPEF, non violano dunque gli evocati parametri costituzionali ma trovano il loro fondamento proprio nell'articolo 73 comma 1bis dello statuto speciale.